



COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente	10215
DELIBERAZIONE N. 8	
in data: 30.04.2016	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA straordinaria DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016.

L'anno **duemilasedici** addi **trenta** del mese di **aprile** alle ore **14.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - COLOSIO FILIPPO	P
2 - CANCELLI SERGIO	P
3 - PEZZOTTI IORIS DANILO	P
4 - COLOSIO ALESSANDRO	P
5 - ROCCI STEFANO	P
6 - FENAROLI PASQUALE	P
7 - FENAROLI DAVIDE	A
8 - POLINI ELISA	P
9 - PICCIN SABRINA	P
10 - CONSOLI ALBERTO	P
11 - FENAROLI ANGELO	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. NUNZIO PANTO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SIG. FILIPPO COLOSIO** - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **4** dell'Ordine del Giorno.

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)-ANNO 2016

L'Assessore Sig. Pasquale Fenaroli illustra il punto e il Consigliere Comunale Sig. Consoli Alberto preannuncia voto contrario per coerenza con la posizione assunta dal suo gruppo l'anno scorso.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267.00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n. 55 del 7 marzo 2016, ha stabilito l'ulteriore differimento, dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 degli enti locali;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della riserva statale);

avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016.

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

VISTO l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con la facoltà per i Comuni di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che recita: "Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

VISTO il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 23.12.2014 (legge di stabilità 2015) che conferma anche per l'anno 2015 l'efficacia del disposto del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) innanzi descritto;

VISTO altresì che risultano esenti ai fini IMU le abitazioni principali, escluse quelle classificate al catasto nelle categorie A/1-A/8-A/9, e le relative pertinenze, i terreni agricoli ricadenti in comuni montani e collinari e i fabbricati rurali strumentali;

PRESO ATTO della principale novità introdotta dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità anno 2016) ai fini IMU:

- *E' ridotto del 50% il valore imponibile ai fini IMU delle unità immobiliari, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*

avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016.

VISTO l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015 il quale limitatamente all'anno 2016, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

RILEVATO CHE per l'anno 2016 non risulta possibile aumentare tariffe e aliquote dei tributi comunali;

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 08.09.2014, esecutiva;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 07.07.2015, con cui sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2015;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 04.08.2015, con cui sono state ratificate/confermate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2015 approvate dalla Giunta Comunale;

RITENUTO pertanto necessario confermare per l'esercizio finanziario 2016 le aliquote IMU e le relative detrazioni nelle seguenti misure:

- 1) aliquota ordinaria del **7,1 per mille**;
- 2) aliquota per abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze del **4 per mille**;
- 3) **aliquota per fabbricati di categoria catastale "D" del 10,6 per mille, di cui il 7,6 per mille di riserva statale**;

RITENUTO di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'attuazione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 7, CONTRARI N. 3 (PICCIN SABRINA, CONSOLI ALBERTO e FENAROLI ANGELO), ASTENUTI NESSUNO

DELIBERA

Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto della principale novità introdotta dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità anno 2016) ai fini IMU:

- *"E' ridotto del 50% il valore imponibile ai fini IMU delle unità immobiliari, fatta eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre*

avente ad oggetto: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016.

all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Di confermare per l'anno 2016 le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale Propria, quale componente della IUC, nelle misure esposte nella seguente tabella:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	7,1 per mille
Abitazioni principali, escluse quelle di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	ESENTI
Aliquota per abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	4,0 per mille
Aliquota per fabbricati di categoria catastale “D”	10,6 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTI
Detrazione d'imposta per: abitazioni principali di categoria catastale A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze	€ 200,00

Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016;

Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Di delegare il Responsabile del Tributo ad espletare gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4, lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: *“CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) QUALE COMPONENTE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - ANNO 2016* e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

Di trasmettere copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l'attuazione del presente provvedimento - compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa, qualora necessario;

Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la Rag. Mariangela Vitali;

e, a seguito di separata votazione

CON VOTI FAVOREVOLI N. 7, CONTRARI N. 3 (PICCIN SABRINA, CONSOLI ALBERTO e FENAROLI ANGELO)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Il Responsabile del
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Mariangela Vitali

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Il Responsabile del
SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Rag. Mariangela Vitali

Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to SIG. FILIPPO COLOSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Il Messo Comunale
F.to Roberto Balzarini

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n. 0 del . . , giorno di pubblicazione all'albo on line.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a decorrere dal .

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NUNZIO PANTO'
